Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 26 aprile 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazioni al regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo.

I PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la lettera in data 31 marzo 1977 con cui il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha comunicato le avvenute modifiche da parte della Commissione stessa all'art. 2 e all'art. 3 del regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Sentiti i rispettivi uffici di presidenza;

Di concerto emanano

le seguenti modifiche al regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo:

Articolo 2:

sostituire il secondo comma con il seguente: « Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 5, un collegio di relatori, composto dal presidente e da due commissari, determinati secondo appositi turni mensili, procede all'istruzione delle singole richieste pervenute, riferendo sulle proposte con relazione motivata »;

sopprimere il terzo e il quarto comma.

Articolo 3:

sopprimere il primo comma;

sostituire il terzo comma con il seguente: « La sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri della sottocommissione di norma almeno sette giorni prima della riunione »;

sopprimere l'ultimo comma.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Presidente della Camera dei deputati
INGRAO

Il Presidente del Senato della Repubblica
FANFANI

(4352)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1977, n. 141.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, è elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attività teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attività stesse.

Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 142.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 216, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di dodici per ciascun anno di corso.

L'art. 233, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

L'art. 258, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in quindici per anno di corso.

L'art. 261, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di trentasei per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1977
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 143.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di paleografia e diplomatica è scisso nei due insegnamenti di paleografia e diplomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1977
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Silvio Pergameno veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria »;

Vista la nota n. 47 del 21 febbraio 1977, con la quale il Presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Silvio Pergameno con il consigliere della Corte dei conti dott. Vincenzo Martelli;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Martelli, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria », in sostituzione del dott. Silvio Pergameno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1977
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 291

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Siena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 ottobre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Monsindoli e Fogliano in comune di Siena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Siena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si presenta come una distesa ininterrotta di colline, ricca di aperture panoramiche lungo i percorsi e dai poggi dominanti verso la città di Siena. In tale tipico paesaggio agreste si evidenziano i complessi tradizionali caratteristici, di notevole valore estetico-ambientale, la cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra espressioni della natura e quelle del lavoro umano. Tale ambiente è ancora sostanzialmente integro, soprattutto in corrispondenza del nuovo tracciato stradale che da S. Rocco a Pilli conduce verso Siena (e costituente un tratto della

strada di grande comunicazione Grosseto-Fano) e dal quale si gode un'inedita notevole visione del centro storico senese;

Decreta:

La zona di Monsindoli e Fogliano sita nel territorio del comune di Siena ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad iniziare dal punto in cui il confine comunale fra Siena e Monteroni d'Arbia si diparte dal torrente Tressa verso sud-ovest, segue detto confine fino a raggiungere il punto in cui si incontrano i confini comunali fra Siena-Monteroni d'Arbia e Sovicille, di qui si segue il confine comunale Siena-Sovicille verso nord e poi verso sud-ovest fino ad incontrare la perimetrazione del vincolo esistente di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1973); segue quindi detta perimetrazione in direzione nord-est, sud-est, nord-est ed infine nord fino ad incontrare la perimetrazione del vincolo di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956); segue quindi verso nord-est detta perimetrazione fino ad incontrare il vincolo di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974); segue quindi verso sud-est e poi verso sud la perimetrazione di detto vincolo fino a ricongiungersi con il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto in Siena, via di Città n. 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SIENA: proposta di vincolo di un'ulteriore zona del territorio comunale (Monsindoli e Fogliano).

E' assente il sindaco del comune di Siena di cui si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

Su invito del presidente il soprintendente illustra ai membri della commissione le caratteristiche paesistiche ed ambientali della zona proposta per il vincolo, che si presenta come il completamento dei vincoli esistenti, nel territorio circostante Monsindoli e Fogliano attraversato dal tratto della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano recentemente aperta al traffico.

La commissione approva all'unanimità la proposta di vincolo nella zona così delimitata:

ad iniziare dal punto in cui il confine comunale fra Siena e Monteroni d'Arbia si diparte dal torrente Tressa verso sud-ovest, segue detto confine fino a raggiungere il punto in cui si incontrano i confini comunali tra Siena-Monteroni d'Arbia e Sovicille; di qui segue il confine comunale Siena-Sovicille verso nord e poi verso sud-ovest fino ad incontrare la perimetrazione del vincolo esistente di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1973); segue quindi detta perimetrazione in direzione nord-est, sud-est, nord-est ed infine nord fino ad incontrare la perimetrazione del vincolo di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956); segue quindi verso nord-est detta perimetrazione fino ad incontrare il vincolo di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974); segue quindi verso sud-est e poi verso sud la perimetrazione di detto vincolo fino a ricongiungersi con il primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(3839)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera di Roma -

Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma dal 28 maggio al 12 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società commerciale industriale Eurasiatica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Società commerciale industriale Eurasiatica S.r.l., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 7.800.000, di cui al mod. *B*-Import n. 3997261 rilasciato in data 21 agosto 1974 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 500 apparecchi ricetrasmittenti di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 31 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343599 del 31 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti mentre la ditta ha dichiarato di non avere potuto effettuare l'importazione per mancanza dei fondi necessari per il deposito vincolato del 50 %, è stato appurato che la dichiarazione di importazione definitiva è stata accettata due mesi prima dell'abrogazione del relativo decreto e comunque l'obbligazione della società nei confronti dell'estero era sorta in data posteriore all'emanazione del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società commerciale industriale Eurasiatica S.r.l., in Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5 % di Yen 7.800.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3665)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari;

Considerato che il dott. Giuseppe Terrosu, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 3455 del 26 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Pasquale Floris in sostituzione del dott. Giuseppe Terrosu, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Floris è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Giuseppe Terrosu, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Determinazione del tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, a norma degli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847, e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto l'art. 41 della citata legge n. 865, che sostituisce l'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, il quale autorizza i comuni ed i consorzi di comuni a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il successivo art. 42, che sostituisce l'art. 2 della ricordata legge n. 847, il quale, tra l'altro, dispone che i mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono concessi al tasso di interesse stabilito con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 250210/32-*F* del 23 agosto 1972, con il quale, fra l'altro, sono state elencate le sezioni autonome OO.PP. che hanno dichiarato di essere disposte ad accordare prestiti ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della menzionata legge n. 865;

Visto il proprio decreto n. 597770/32-*F* del 25 settembre 1974, con cui il tasso di interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle suddette sezioni autonome OO.PP. ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della già ricordata legge n. 865, è stato stabilito nella misura del 7% annuo, pari a quello delle obbligazioni da emettere in contropartita, oltre ai diritti di commissione, ai diritti erariali ed alla provvigione per il rischio nel collocamento dei titoli, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle norme sul credito fondiario all'epoca vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità il quale comporta ora l'adozione di un tasso effettivo onnicomprensivo per i mutui da concedersi dagli stessi enti e sezioni autonome;

Ritenuto di dover provvedere, in conseguenza e tenendosi anche conto delle mutate condizioni di mercato, alla rideterminazione del tasso di interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome OO.PP. a norma degli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Considerata la similarità del costo della provvista sopportato dalle sezioni autonome OO.PP. con quello degli istituti di credito fondiario ed edilizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale ed, in particolare, l'art. 20, con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento, composto dal costo del denaro e dalla commissione onnicomprensiva, per il settore del credito fondiario ed edilizio, nonché, in applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la « commissione », esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quelli del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione », adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito fondiario ed edilizio agevolato e, quindi, anche, data la similarità del costo di provvista sopportato, alle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome OO.PP. ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della sopraindicata legge n. 865, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumenti del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, recante l'autorizzazione ai comuni ed ai con-

sorzi di comuni stessi a contrarre mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità elencate nel decreto ministeriale 23 agosto 1972, le quali hanno dichiarato di essere disposte ad accordare prestiti ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della menzionata legge n. 865, è determinato nella misura del 15,35 % annuo, costituito come segue:

13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dalle predette sezioni autonome OO.PP.;

1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta alle stesse sezioni autonome per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso d'interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie degli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso d'interesse, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso d'interesse, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso d'interesse, nella misura del 15,35 % annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale costo in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono rispettivamente alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e la misura dell'aggio per i gestori e rivenditori di generi di monopolio, già determinati con decreti ministeriali del 26 gennaio e del 3 marzo 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 250 (duecentocinquanta) per la scheda modello 740 con relativa busta e per la scheda modello 770;

in L. 350 (trecentocinquanta) per la scheda modello 760 completa;

in L. 150 (centocinquanta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 90 (novanta) sui suindicati prezzi di vendita di L. 250 e di L. 350, e l'aggio di L. 50 (cinquanta) sul prezzo di vendita di L. 150.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 15 (quindici) per i quadri dei modelli 740 e 770;

b) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 65 (sessantacinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 35 per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(4277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del Risorgimento presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce è vacante la cattedra di storia del Risorgimento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4170)

Vacanza della cattedra di chimica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di chimica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4171)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4169)

Vacanza della cattedra di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di meccanica applicata alle macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4173)

Vacanza della cattedra di paleografia greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di paleografia greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4172)

Vacanza delle cattedre di economia internazionale e di diritto amministrativo (raddoppio) presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia internazionale;
2) diritto amministrativo (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4167)

Vacanza delle cattedre di farmacologia e di igiene presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena sono vacanti le seguenti cattedre:

1) farmacologia;
2) igiene,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4165)

Vacanza delle cattedre di linguistica matematica, di estetica e di istituzioni medioevali presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

1) linguistica matematica;
2) estetica;
3) istituzioni medioevali,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4166)

Vacanza delle cattedre di diritto del lavoro, di economia d'azienda e di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto del lavoro;
2) economia d'azienda;
3) economia politica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Siderno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3427/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3428/M)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Scandiano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3436/M)

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Capoliveri (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3390/M)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 aprile 1977, il comune di Serre (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3443/M)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Cutigliano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3399/M)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3400/M)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Poggio a Caiano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3401/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Sorano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3403/M)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3402/M)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Vicchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3404/M)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Gavorrano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3405/M)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Pico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.458.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3406/M)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Cervaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.197.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3407/M)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Forano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3408/M)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Serrone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.404.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3409/M)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Vivaro Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.447.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3410/M)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Amatrice (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.366.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3411/M)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.091.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3412/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.652.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3415/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.365.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3416/M)

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Revere (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.611.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Siro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Borgo San Siro (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.304.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422/M)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 aprile 1977, il comune di Pontelandolfo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.562.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3445/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Carmignano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 364.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3391/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3392/M)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Monticiano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3393/M)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Marciana (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3394/M)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Fosciandora (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3395/M)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3396/M)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Buggiano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 67.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3397/M)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Palaia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3398/M)

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Capoliveri (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3413/M)

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Ponsacco (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3414/M)

Autorizzazione al comune di Senago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Senago (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417/M)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Bosnasco (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418/M)

Autorizzazione al comune di Rassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Rassa (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419/M)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Cappella Cantone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420/M)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Comitini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3423/M)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Casteltermini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 624.259.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3424/M)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di Cardeto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3425/M)

Autorizzazione al comune di Modigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Modigliano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 81.946.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3429/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Cerro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di San Pietro in Cerro (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3430/M)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 aprile 1977, il comune di Baricella (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3431/M)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Canale d'Agordo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3432/M)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Badia Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3433/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3434/M)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Gosaldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3435/M)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Valenzano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 205.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3437/M)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Castelgrande (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3438/M)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Barisciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3439/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3440/M)

Autorizzazione al comune di Vallesaccarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 aprile 1977, il comune di Vallesaccarda (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.743.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3444/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3442/M)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977, il comune di Arielli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3441/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1977, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.546.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3426/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 20 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,15	887,15	887 —	887,15	887,10	887,10	887,10	887,15	887,15	887,15
Dollaro canadese	846,75	846,75	847 —	846,75	846,50	846,70	846,65	846,75	846,75	846,75
Franco svizzero	352,32	352,32	352,10	352,32	352,37	352,30	352,31	352,32	352,32	352,30
Corona danese	148,20	148,20	148 —	148,20	148,13	148,20	148,25	148,20	148,20	148,20
Corona norvegese	168,30	168,30	168,30	168,30	168,26	168,30	168,30	168,30	168,30	168,30
Corona svedese	204,19	204,19	204,10	204,19	204,14	204,18	204,22	204,19	204,19	204,20
Fiorino olandese	358,66	358,66	358,40	358,66	359 —	358,65	358,25	358,66	358,66	358,65
Franco belga	24,437	24,437	24,42	24,437	24,45	24,42	24,447	24,437	24,437	24,45
Franco francese	178,93	179,93	178,93	178,93	178,90	178,92	178,94	178,93	178,93	178,95
Lira sterlina	1525,50	1525,50	1526 —	1525,50	1525,20	1525,45	1525,45	1525,50	1525,50	1525,50
Marco germanico	373,95	373,95	373,80	373,95	373,90	373,92	373,90	373,95	373,95	373,95
Scellino austriaco	52,616	52,616	52,63	52,616	52,65	52,60	52,60	52,616	52,616	52,60
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,90	22,94	22,88	22,94	22,85	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,929	12,929	12,93	12,929	12,92	12,92	12,928	12,929	12,929	12,93
Yen giapponese	3,195	3,195	3,19	3,195	3,193	3,19	3,20	3,195	3,195	3,20

Media dei titoli del 20 aprile 1977

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	80,725
Redimibile 3,50% 1934	99 —
» 3,50% (Ricostruzione)	86,900
» 5% (Ricostruzione)	97,975
» 5% (Riforma fondiaria)	96,625
» 5% (Città di Trieste)	90,900
» 5% (Beni esteri)	90,275
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,950
» 5,50% » » 1968-83	75,350
» 5,50% » » 1969-84	75,100
» 6% » » 1970-85	77,075
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	75 —
» 9% » » 1975-90	82,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	92 —
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	80,575
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	75,725
» poliennali 7% 1978	93,625
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,125
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,250
» » 9% 1980	87,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,125
Dollaro canadese	846,70
Franco svizzero	352,315
Corona danese	148,225
Corona norvegese	168,30
Corona svedese	204,205
Fiorino olandese	358,655
Franco belga	24,442
Franco francese	178,935
Lira sterlina	1525,475
Marco germanico	373,925
Scellino austriaco	52,608
Escudo portoghese	22,895
Peseta spagnola	12,928
Yen giapponese	3,197

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 21 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,15	887,15	887 —	887,15	887,15	887,10	887,05	887,15	887,15	887,15
Dollaro canadese	845,70	845,70	846,50	845,70	845,80	845,65	845,80	845,70	845,70	845,70
Franco svizzero	351,99	351,99	352 —	351,99	352,18	351,95	352,08	351,99	351,99	352 —
Corona danese	148,23	148,23	148,40	148,23	148,34	148,20	148,30	148,23	148,23	148,25
Corona norvegese	168,10	168,10	168,20	168,10	168,12	168,05	168,08	168,10	168,10	168,10
Corona svedese	204,02	204,02	204,10	204,02	204 —	204 —	204 —	204,02	204,02	204 —
Fiorino olandese	358,70	358,70	359,10	358,70	358,95	358,65	358,55	358,70	358,70	358,70
Franco belga	24,459	24,459	24,48	24,459	24,45	24,40	24,462	24,450	24,450	24,25
Franco francese	178,96	178,96	178,93	178,96	178,97	178,95	178,98	178,96	178,96	178,95
Lira sterlina	1525,25	1525,25	1525,50	1525,25	1525 —	1525,20	1525,45	1525,25	1525,25	1525,25
Marco germanico	374,30	374,30	374,40	374,30	374,26	374,25	374,11	374,30	374,30	374,30
Scellino austriaco	52,682	52,682	52,6850	52,682	52,55	52,65	52,68	52,682	52,682	52,70
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,90	22,94	22,92	22,93	22,90	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,912	12,912	12,92	12,912	12,90	12,90	12,915	12,912	12,912	12,90
Yen giapponese	3,207	3,207	3,21	3,207	3,19	3,18	3,21	3,207	3,207	3,20

Media dei titoli del 21 aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,725
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
» 5 % (Ricostruzione)	98,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
» 5 % (Città di Trieste)	90,825
» 5 % (Beni esteri)	90,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,950
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	82,900
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,325
» poliennali 7 % 1978	93,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,275
» » 9 % 1980	87,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,10
Dollaro canadese	845,75
Franco svizzero	352,035
Corona danese	148,265
Corona norvegese	168,09
Corona svedese	204,01
Fiorino olandese	358,625
Franco belga	24,46
Franco francese	178,97
Lira sterlina	1525,35
Marco germanico	374,205
Scellino austriaco	52,681
Escudo portoghese	22,92
Peseta spagnola	12,913
Yen giapponese	3,208

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica 6% - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle novantotto serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di sette serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4174)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale 18 gennaio 1977, numero 7253, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo adottata con deliberazione consiliare 14 marzo 1975, n. 6126/63, relativa alle zone di via Pescaria e di via Ponte Pietra - Tremana.

(3519)

Variante al piano regolatore generale del comune di Azzano San Paolo

Con deliberazione della giunta regionale 1° febbraio 1977, n. 7431, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Azzano San Paolo (Bergamo) adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 190.

(3520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Macerata

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Macerata, la procura generale di Ancona con nota n. 1363 del 3 giugno 1976 ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Macerata.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quanto quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 63

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Ancona

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Macerata indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1969, registro n. 61, foglio n. 214, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85, foglio n. 9, con il quale è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio vesuviano è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico laureato (parametro 218):

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: fisica, matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica ed ingegneria;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati di-

chiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame. Sarà data ai candidati comunicazione personale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale, o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della

sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo della amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1977
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 147

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . . . (a), nat . . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio vesuviano, concorso indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1977, registro n. 30, foglio n. 147, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977.

A tal fine . . . sottoscritt. . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (b) . . .,

3) di non aver riportato condanne penali (c);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (d);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio .
.,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (e);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (f) . .
. . . .

. . . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (g) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . sottoscrit . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito
. . . .

Data, ...

Firma (h)

. . . .

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(d) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(f) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(g) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(h) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I. — Età della terra. Principi di datazione assoluta con metodi radiometrici. Applicazione dei metodi K-Ar, Rb-Sr, U-Pb e tracce di fissione alla datazione di rocce terrestri. La piombologia e l'età della Terra.

II — Il campo gravitazionale terrestre. Il campo gravitazionale e la forma della Terra. Riduzioni delle misure di gravità. Correlazione tra anomalie e strutture geologiche a grande scala. La teoria dell'isostasia.

III. — Sismologia. Distribuzione geografica delle aree sismiche. Terremoti e scale di intensità. La magnetudo. Cenni di teoria dell'elasticità. Onde sismiche. Determinazioni delle coordinate di un terremoto. Meccanismi focali. Cenni di sismica di rifrazione e riflessione. Equazione del raggio sismico. Propagazione delle onde sismiche nell'interno della Terra.

IV. — Costituzione della Terra. Densità della Terra. Strutture crostali. Il metallo. Il nucleo.

V. — Storia termica della Terra.

VI. — Magnetismo. Il campo magnetico terrestre: parte regolare. Il campo magnetico terrestre: parte irregolare. Variazioni secolari del C.M.T. Proprietà magnetiche della materia. Magnetizzazione delle rocce. Archeomagnetismo. Paleomagnetismo: le variazioni del C.M.T. Ipotesi sull'origine del C.M.T.

VII. — La geofisica e la nuova tettonica globale. I piani di Benjoff. Lineazioni magnetiche delle aree oceaniche. Faglie trasformi e trascorrenti. Anomalie di gravità e flusso di calore.

VIII. — Geofisica del Mediterraneo.

IX. — Vulcanismo e lineamenti tettonici. Vulcanismo dei fondi oceanici. Creste oceaniche. Isole vulcaniche. Vulcanismo delle catene di montagne e degli archi di isole. Vulcanismo continentale. Vulcanismo dei plateau basaltici. Vulcanismo dei Rift Valley.

X. — Attività vulcanica e forma degli apparati eruttivi.

XI. — Energia eruttiva.

XII. — Temperatura e viscosità delle lave.

XIII. — Struttura dei vulcani. Anomalie gravimetriche nelle regioni vulcaniche. Anomalie gravimetriche associate ad isole vulcaniche. Anomalie gravimetriche nelle regioni vulcaniche continentali e sugli archi di isole. Indagini magnetiche sui vulcani. Anomalie magnetiche nelle aree vulcaniche. Proprietà magnetiche delle rocce vulcaniche.

XIV. — Sorveglianza geofisica dei vulcani. Deformazioni del suolo nelle aree vulcaniche. Attività sismica ed eruttiva e deformazioni. Indagini geotermiche nelle aree vulcaniche.

XV. — Controllo geochimico dell'attività vulcanica. Campi geotermici. Origine ed evoluzione dei magmi.

XVI. — Apparecchiature fondamentali per le osservazioni e prospezioni geofisiche (metereologiche, gravimetriche, sismiche, magnetiche, elettriche). Tecnica delle misure, elaborazione dei dati e nozioni sulla teoria degli errori.

(3770)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione di personale con contratto a termine triennale presso la Direzione generale dell'aviazione civile

La Direzione generale dell'aviazione civile dovrà assumere personale con contratto a termine triennale per complessive trentotto unità così ripartite per mansioni e sedi di servizio:

I. — *Mansioni direttive amministrative*

a) Laureati in giurisprudenza, economia e commercio o titolo equipollente, scienze politiche o titolo equipollente:

quattro unità: Roma - sede centrale;

una unità per ciascuna delle seguenti sedi aeroportuali: Catania, Torino, Palermo, Cagliari.

b) Laureati in scienze statistiche ed attuariali:

una unità: Roma - sede centrale.

II. — *Mansioni direttive tecniche*

a) Laureati in ingegneria civile (edili, trasporti, idraulici) in possesso della relativa abilitazione professionale:

cinque unità: Roma - sede centrale;

una unità per ciascuna delle seguenti sedi aeroportuali: Palermo, Milano, Bologna.

b) Laureati in ingegneria industriale (meccanici ed elettrotecnici) in possesso della relativa abilitazione professionale:

due unità: Roma - sede centrale;

una unità per ciascuna delle seguenti sedi aeroportuali: Cagliari, Palermo, Alghero, Bologna.

c) Laureati in ingegneria industriale (aeronautici) in possesso della relativa abilitazione professionale:

due unità: Roma - sede centrale.

III. — *Mansioni di concetto amministrative*

Diplomati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado esclusi coloro che siano in possesso del diploma di geometra o di perito industriale:

una unità per ciascuna delle seguenti sedi aeroportuali: Milano-Linate, Olbia.

IV. — *Mansioni esecutive*

Diplomati negli istituti di istruzione secondaria di primo grado:

una unità: Milano-Linate.

V. — *Mansioni ausiliarie*

Aspiranti in possesso della licenza elementare:

sette unità: Roma - sede centrale.

VI. — *Mansioni operaie: conducente di automezzi*

Aspiranti in possesso della licenza elementare e della patente automobilistica di categoria «D»:

una unità per ciascuna delle seguenti sedi aeroportuali: Alghero, Olbia, Rimini.

Il personale da assumere dovrà possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi e dovrà inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento delle mansioni prescelte previo parere espresso da un'apposita commissione a seguito di un colloquio o di una prova pratica (per coloro che aspirano ad essere assunti con mansioni esecutive).

Al personale assunto competerà il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria.

Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno considerate come non presentate le istanze prodotte anteriormente a tale data.

Al colloquio o alla prova pratica sarà ammesso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti disponibili.

Al riguardo verranno formate apposite graduatorie, distinte per mansioni, titoli di studio e qualifiche di mestiere, sulla base dei titoli indicati nel bando. Questi ultimi dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione.

Il personale assunto dovrà permanere nella sede di servizio assegnata per l'intera durata del contratto.

Gli interessati potranno prendere visione integrale del bando presso le sedi della Direzione generale dell'aviazione civile di piazzale degli Archivi e di via Cristoforo Colombo n. 420 - Roma e presso le dipendenti sedi aeroportuali.

(4325)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Costa Augusto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gulienetti Renzo, primario dell'ospedale Fatebenefratelli e Fatebenesorelle Ciceri Agnesi di Milano è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 18 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Costa Augusto rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 294

(4090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

Si comunica che con provvedimento 29 marzo 1977, numero 1488/VIII, è stato bandito pubblico concorso per le seguenti condotte mediche vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1976:

Bolognola-Acquacanina (consorzio);
Camporotondo di Fiastrone (unica);
Civitanova Marche (2ª condotta);
Gualdo (unica);
Monte San Martino (unica);
Pievebovigliana-Fiordimonte (consorzio);
Poggio San Vicino (unica);
Portorecanati (1ª condotta);
Ripe San Ginesio (unica);
Sarnano (unica);
Serrapetrona (unica).

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° luglio 1977 ore 12.

(4332)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(4262)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(4267)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(4269)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(4270)

OSPEDALE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di dermosifilopatia;
un posto di primario di otorinolaringoiatria;
un posto di primario e un posto di assistente di odontoiatria, stomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di pronto soccorso;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(4263)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di primario di chirurgia;
un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario della divisione di pediatria;
un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(4253)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di emotrasfusione;
cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4254)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SAN MARCO IN LAMIS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(4255)

OSPEDALE DI RIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rieti.

(4265)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(4266)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale con specializzazione in urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale con specializzazione in urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza)

(4264)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(4268)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Sede di Bari:

un posto di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(4259)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(4260)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(4261)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi cliniche e batteriologiche;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(4257)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. RASORI» DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Parma.

(4258)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA «A. BERETTA» DI BOLOGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(4256)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771110)